

Nota di commento alla Sentenza n. 30678/2022 – Cass. Sez. III

L'assimilabilità alle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali, non è automatica

A cura di Mauro Kusturin

In materia di tutele delle acque, l'assimilabilità delle *acque reflue industriali* alle *acque reflue domestiche* è un argomento fonte di controversie e, negli ultimi anni, di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, come quella oggetto del presente contributo.

L'assimilabilità al reflujo domestico ha le sue basi normative incardinate nell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che:

“Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.”

La materia è stata successivamente innovata con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010” che all'art. 2, difatti, stabilisce “*Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*”, fermo restando quanto previsto dal citato art. 101.

Infine, l'art. 65 della Legge n. 221/2015 ha introdotto, nel *Testo Unico Ambientale*, il comma 7-bis, che statuisce:

“Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.”

La giurisprudenza ha sancito, da tempo, che l'assimilabilità del refluo industriale al domestico è un regime di deroga e di eccezione alla norma: tale *privilegio*, per essere applicato, ha necessità dei soprarichiamati presupposti legislativi.

Difatti la Cassazione Penale – Sez. III – con la Sentenza n. 38946 del 7 agosto 2017 ha sancito che *“In materia di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie”*.

Tale significativa pronuncia viene richiamata, e ribadita, nella Sentenza n. 30678 del 4 agosto 2022: *“... la decisione del Tribunale appare in linea con il consolidato principio secondo cui «in tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie» (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti, Rv. 270791 – 01).”*

La Suprema Corte si è espressa sul tema, in quanto, in seguito al ricorso, *“gli imputati, a mezzo del proprio difensore”*, hanno dedotto:

- a) una violazione *“di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità delle norme contestate al caso di specie, sia perché doveva farsi riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento (non essendo quelle per cui è causa classificabili come acque per utilizzazione agronomica né come acque reflue industriali) ...”*;
- b) una violazione *“di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di uno scarico di acque reflue industriali, essendo nella specie in funzione un impianto connesso alla attività agricola, con conseguente inapplicabilità dell'art. 137, riferibile agli scarichi industriali”*.

La Sentenza in parola ha rigettato il ricorso, sancendo:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- per il motivo sub a), che risulta *“immune da censure l’attribuzione di una decisiva rilevanza al fatto che, attraverso il sopralluogo degli operanti, era stato accertato il mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale¹, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all’interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico: situazione che, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoriche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno ...”*;
- per il motivo sub b), che risulta, altresì, immune da censure *“la ritenuta inapplicabilità ... dell’assimilazione alle acque reflue domestiche riconosciuta dall’art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività esercitata dai ricorrenti. Il Tribunale ha infatti escluso che la [ditta] potesse essere considerata un’impresa riconducibile alla lett. c) del citato comma 7, che presuppone un’attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, connotata dall’inserimento aziendale con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale ... e dall’utilizzo di materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa stessa abbia la disponibilità”* (Su quest’ultimo punto, *“il Tribunale ha invero posto in evidenza, attribuendogli un dirimente rilievo, al fatto che la società riferibile ai ricorrenti avesse “come oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica d biomasse agricole provenienti in larga parte da soggetti terzi”*).

La Sentenza, come evidenziato al sub a), ha affrontato una fattispecie complessa: difatti, nel caso di specie, c’è una commistione di argomenti (acque reflue assimilabili alle domestiche, acque reflue industriali, acque meteoriche ex art. 113 D.Lgs. n.152/2006,

¹ Regione Toscana, L. R. n 20/2006 e Regolamento di Attuazione n. 46/2008, in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari.

utilizzo agronomico) che sottolinea, ancora una volta, come la normativa ambientale, in particolare quella in materia di scarichi, sia intricata e interconnessa.

In conclusione, ritengo che la Suprema Corte, nell'aver ribadito il principio secondo il quale «*in tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie*», ha posto un punto fermo sulla questione e sulle problematiche a essa collegate, considerato che il riconoscimento dell'assimilazione al domestico comporta un regime di favore sia in termini di iter autorizzativi, sia in caso di illeciti (vi è, difatti, una vera e propria depenalizzazione di alcune condotte irregolari degli scarichi).

Mauro Kusturin

Pubblicato il 26 settembre 2022

In calce la sentenza in commento



30678-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Luca Ramacci - Presidente -

Claudio Cerroni

Giovanni Liberati

Vittorio Paziienza - Relatore -

Enrico Mengoni

Sent. n. sez. *Q61*

UP - 19/05/2022

R.G.N. 43198/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

- 1) SALZILLO Andrea, nato a Marcianise il 27/07/1977
- 2) PINTO Antonio, nato a Napoli il 14/05/1968

avverso la sentenza emessa il 25/05/2021 dal Tribunale di Grosseto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Antichi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/05/2021, Il Tribunale di Grosseto ha condannato alla pena di giustizia PINTO Antonio e SALZILLO Andrea, in relazione al reato di cui agli artt. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006 (in relazione all'art. 113, comma 3, dello stesso d.lgs.), loro ascritto in concorso nelle rispettive qualità di legale

rappresentante e di consigliere delegato responsabile della produzione della AGRI POWER PLUS SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione quanto all'avere il Tribunale ritenuto, in contrasto con le risultanze istruttorie, che l'impianto della società non fosse dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti dalla piattaforma di stoccaggio delle materie prime e sottoprodotti usati per l'alimentazione dell'impianto.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità delle norme contestate al caso di specie, sia perché doveva farsi riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento (non essendo quelle per cui è causa classificabili come acque per utilizzazione agronomica né come acque reflue industriali), sia perché la sanzione penale era prevista per la mancata adozione delle misure strutturali e gestionali, e non anche per gli episodi di occasionale sversamento.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di uno scarico di acque reflue industriali, essendo nella specie in funzione un impianto connesso alla attività agricola, con conseguente inapplicabilità dell'art. 137, riferibile agli scarichi industriali.

2.4. Violazione di legge con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura l'assenza di una specifica motivazione, pur in presenza di una pena significativamente superiore al minimo edittale.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

4. Con memoria di replica, il difensore degli imputati insiste per l'annullamento della sentenza, sulla scorta delle censure già prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

2. Priva di fondamento è la prima censura. Va invero evidenziato che l'accusa mossa agli odierni ricorrenti concerne la omessa manutenzione e pulizia del reticolo idraulico e per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia: acque che, provenendo dalle platee aziendali in cui erano stoccati i materiali (letame, sanse olearie ecc.), erano fuoriuscite per le abbondanti precipitazioni da un punto del piazzale, entrando in contatto con le acque superficiali e determinando la contaminazione confermata dalle analisi. Né può attribuirsi l'auspicata valenza liberatoria al prospettato carattere episodico della vicenda.

3. Per ciò che riguarda il secondo e il terzo motivo, che possono qui essere trattati congiuntamente, ritiene il Collegio che il Tribunale di Grosseto abbia fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla violazione delle disposizioni dettate dalla Regione Toscana in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (l. r.n 20 del 2006, regolamento di attuazione n. 46/r DEL 2008): utilizzazione consentita, dalle predette disposizioni, laddove sia garantita la tutela dei corpi idrici, e quindi il non pregiudizio degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo.

Risulta in particolare immune da censure l'attribuzione di una decisiva rilevanza al fatto che, attraverso il sopralluogo degli operanti, era stato accertato il mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all'interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico: situazione che, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoriche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

È poi pacifico che il richiamo contenuto nell'imputazione all'art. 137 d.lgs. 152/2006 sia da intendere *quoad poenam*, in relazione alla condotta sostanzialmente descritta come inosservanza della disciplina regionale di cui all'art. 113 comma 3 del medesimo decreto legislativo (cfr. in termini Sez. 3, n. 12163 del 12/01/2017, Corsi): inosservanza correttamente ravvisata anche nell'ipotesi, che qui rileva, di accertati difetti gestionali e di manutenzione produttivi dello sversamento.

Immune da censure risulta altresì la ritenuta inapplicabilità – censurata con gli odierni ricorsi - dell'assimilazione alle acque reflue domestiche riconosciuta dall'art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività esercitata dai ricorrenti.

Il Tribunale ha infatti escluso che la AGRI POWER potesse essere considerata un'impresa riconducibile alla lett. c) del citato comma 7, che presuppone un'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, connotata dall'inserimento aziendale con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale (deve trattarsi dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e all'allevamento di bestiame, ai sensi delle precedenti lett. a e b del comma 7), e dall'utilizzo di materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa stessa abbia la disponibilità.

A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha invero posto in evidenza, attribendogli un dirimente rilievo, al fatto che la società riferibile ai ricorrenti avesse "come

oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole provenienti in larga parte da soggetti terzi" (pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si precisa che le biomasse extraziendali erano di gran lunga maggiori di quelle di provenienza aziendale).

In definitiva, la decisione del Tribunale appare in linea con il consolidato principio secondo cui «in tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie» (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti, Rv. 270791 – 01).

4. A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche quanto alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è del tutto costante nell'affermare che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01).

In tale condivisibile prospettiva, il richiamo del Tribunale ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi del tutto sufficiente, essendo stata irrogata la pena dell'ammenda (trattasi di fattispecie a pena alternativa) in misura sensibilmente inferiore al medio edittale.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Vittorio Paziienza

Il Presidente

Luca Ramacci

